

Sentenza: 21 giugno 2013, n.153

Materia: agevolazioni fiscali su IRAP

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: dedotti dal ricorrente, articolo 117 secondo comma lettera e) della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Toscana 31 luglio 2012, n.45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana)

Esito: non fondatezza della questione di legittimità sollevata

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge in oggetto che, con finalità di promozione culturale e organizzativa, prevede agevolazioni fiscali a vantaggio di persone giuridiche private che effettuino erogazioni liberali in favore di soggetti pubblici o privati impegnati in progetti di valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale. Tali agevolazioni fiscali consistono in un credito d'imposta sull'IRAP, pari al 20 per cento delle erogazioni liberali destinate a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti. Le agevolazioni fiscali decorrono a favore dei finanziamenti effettuati a partire dall'anno 2013. Tale normativa secondo il ricorrente, il quale fa riferimento anche alla recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché, introducendo un credito d'imposta IRAP (tributo proprio derivato, istituito e regolato da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni), avrebbe posto in essere un'integrazione della disciplina di un tributo dello Stato, in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge statale e sarebbe dunque lesiva della competenza in materia di sistema tributario dello Stato.

La Regione Toscana si costituisce in giudizio chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

La Regione afferma, in primo luogo, la propria competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., materia nella quale le agevolazioni previste dalla l.r. 45/2012 rientrano quali misure incentivanti e strumentali di tale valorizzazione nell'ambito del territorio toscano.

Inoltre, secondo la Regione, la previsione, per tali fini, di agevolazioni fiscali sull'IRAP è legittima in quanto la normativa statale, attuativa dell'art. 119 Cost. in materia di federalismo fiscale, di cui al combinato disposto della legge delega 42/2009 e del d.lgs 68/2011, stabilisce che per i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni, come l'IRAP, queste ultime, con legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria. Inoltre l'art. 5 del d.lgs. 68/2011 stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad

azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile restando, in ogni caso, fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del d. lgs 446/1997.

La Regione Toscana, nel prevedere, con la legge censurata, un credito d'imposta sull'IRAP pari al 20 per cento delle erogazioni liberali effettuate, sarebbe intervenuta in via indiretta sull'aliquota del tributo, in modo conforme alla citata disciplina statale, che addirittura consente alle regioni di azzerare detta aliquota. Inoltre il legislatore regionale avrebbe disposto il differimento delle agevolazioni a partire dal 2013, nel rispetto della norma statale e non vi sarebbe pertanto alcuna lesione del riparto di competenze definito dall'art. 117 Cost.

La Corte giudica la questione non fondata.

Richiamando il contenuto del citato art. 5, comma 1, del d.lgs 68/2011, la Corte afferma che è errata la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo cui le disposizioni regionali impugnate hanno dato luogo ad un'integrazione dell'IRAP, in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge statale. E' infatti proprio il citato art. 5, comma 1, che dimostra il contrario, consentendo alle Regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati. Né si può sostenere che il credito d'imposta non trovi specifica previsione nell'art. 5, comma 1, del d.lgs.68/2011. La norma statale va, infatti, oltre tale previsione e senz'altro la comprende, riconoscendo alle Regioni la potestà di ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle.

Anche il limite temporale previsto dalla legge statale risulta rispettato dalla l.r 45/2012, in quanto è in essa previsto che le sue disposizioni si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2013.